

STUDIO ASSOCIATO CORRADI - D'INCÀ - RICCÒ - TAGLIAVINI - ZINI



SOCI FONDATORI

Enrico Corradi Dott.Comm. - Stefano D'Incà Dott.Comm. - Carlo Riccò Dott.Comm. - Giorgio Tagliavini Dott.Comm. - Antonio Zini Rag.Comm.

SOCI

Francesco Ravacchia Rag.Comm. - Gaetano Signoriello Avv. - Daniele Spadaccini Dott.Comm. - Gianni Tanturli Dott.Comm. - Michele Casanova Dott.Comm.

COLLABORATORI

Mariapia Buratti Avv. - Luca Caffarri Dott.Comm. - Salvatore Corcione Dott.Comm. - Nicola Daolio Avv. - Severina Di Comite Avv. - Francesco Rivi Dott. - Vittoria Menzà Dott.Comm. - Lucia Scalcione Dott. - Giuseppe Lagrasta Dott.Comm.

Reggio Emilia, 30 settembre '22

**gli Assistiti dallo Studio
in indirizzo**

Lo Studio intende fornire un sintetico aggiornamento con il periodico invio di circolari su temi di possibile interesse, in relazione alle novità legislative, ai provvedimenti ed ai chiarimenti ministeriali inclusi gli indirizzi espressi dall'amministrazione finanziaria con proprie circolari e risoluzioni, ed alle pronunce giurisprudenziali di recente emanazione. Le circolari che lo Studio invia hanno quindi il solo fine di fornire un primo sintetico commento sui temi trattati, fermo restando la necessità di un adeguato approfondimento delle disposizioni oggetto di specifico interesse.

Qualora non vi sia interesse a riceverle si è pregati di comunicarlo all'indirizzo info@emiliatax.it o al proprio referente presso lo Studio.

*

Circolare n. 8/2022

**DL 9.8.2022 n. 115
(c.d. decreto "Aiuti-bis")
conv. L. 21.9.2022 n. 142 -
Principali novità**

1 PREMESSA

Con il DL 9.8.2022 n. 115, pubblicato sulla *G.U.* 9.8.2022 n. 185 ed entrato in vigore il 10.8.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di crediti d'imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto "Aiuti-bis").

Il DL 9.8.2022 n. 115 è stato convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, pubblicata sulla *G.U.* 21.9.2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22.9.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.

2 DETRAZIONI EDILIZIE - COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO

L'art. 33-*ter* del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, ha limitato la responsabilità dei crediti d'imposta derivanti da *bonus* edilizi di cui all'art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il "concorso alla violazione" sia attuato con "dolo o colpa grave".

Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene limitato ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 co. 1-*ter* del DL 34/2020.

Crediti per i quali non è stato rilasciato il visto di conformità o l'attestazione di congruità dei costi

Per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità dei costi ai sensi dell'art. 121 co. 1-*ter* del DL 34/2020, la limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave può valere solo se il cedente acquisisce, ora per allora, i visti di conformità e le asseverazioni in commento non predisposti all'epoca.

La disposizione si applica a condizione che il cedente:

- sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del DLgs. 385/93, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 dello stesso DLgs. ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005;
- coincida con il fornitore.

3 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS - PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022

L'art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l'estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per

l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;

- per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Analogamente ai precedenti, tali crediti d'imposta:

- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

4 CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA - PROROGA

L'art. 7 del DL 115/2022 convertito prevede la proroga al terzo trimestre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di carburante riconosciuto dall'art. 18 del DL 21/2022 per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

5 RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022

L'art. 5 co. 1 del DL 115/2022 convertito prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La previsione dell'aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto "servizio energia", contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall'1.10.2022 al 31.12.2022.

6 ACCISE E IVA SUI CARBURANTI - PROROGA AGEVOLAZIONI

L'art. 8 del DL 115/2022 convertito ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Successivamente al 20.9.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:

- dal DM 30.8.2022, per il periodo dal 21.9.2022 al 5.10.2022;
- dal DM 13.9.2022, per il periodo dal 6.10.2022 al 17.10.2022.

7 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD CHE GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI

A fronte degli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica, con l'art. 9-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.

Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Presentazione delle domande

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport.

8 FRINGE BENEFIT - SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2022 - INCREMENTO E AMPLIAMENTO

In deroga all'art. 51 co. 3 del TUIR, l'art. 12 del DL 115/2022 convertito prevede per il 2022 l'incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

9 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE IMPRESE DEL SETTORE ENERGETICO - MODIFICA REGIME SANZIONATORIO

L'art. 42 del DL 115/2022, rimasto invariato in sede di conversione in legge, ha modificato l'impianto sanzionatorio relativo agli omessi versamenti del contributo straordinario contro il "caro bollette" determinato sugli extraprofiti delle imprese del settore energetico ex art. 37 del DL 21/2022.

La sanzione ordinaria per il versamento tardivo del saldo, che è dovuto entro il 30.11.2022 ed è pari al 60% del contributo, e la riduzione derivante dall'istituto del ravvedimento operoso si applicano ai soli versamenti effettuati entro il 15.12.2022.

Analogamente è stata prevista per il versamento tardivo dell'acconto (che era dovuto entro il 30.6.2022), per il quale la sanzione ordinaria e la riduzione derivante dal ravvedimento operoso si rendevano applicabili ai soli versamenti effettuati entro il 31.8.2022.

Dopo le predette date, il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione ex art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 è determinata in misura doppia.

Inoltre, ai fini del pagamento del contributo, viene previsto un intervento coordinato dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, basato su analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati.

La disposizione opera in deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000) e assume efficacia già a decorrere dal 10.8.2022, ossia dalla data di entrata in vigore del DL 115/2022.

10 INSTALLAZIONE DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI - SEMPLIFICAZIONE

L'art. 33-*quater* del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, prevede l'introduzione degli interventi di realizzazione e installazione di vetrate amovibili e totalmente trasparenti (c.d. "VEPA") tra quelli di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, purché tali elementi:

- siano diretti ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
- non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- favoriscano una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.